

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione del ministro dell'interno relativa alla nomina a senatore del regno del marchese Di Villamarina — Omaggio — Discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, e di alcuni altri ridotti a nuova coltura — Osservazioni del senatore Audiffredi sul paragrafo 3° dell'articolo 1 — Discorso del senatore Balbi Piovera — Instanza e proposta del senatore De Fornari — Risposta del ministro delle finanze — Replica del senatore Audiffredi — Osservazioni del senatore Plezza, relatore, in risposta al ministro delle finanze ed agli oratori precedenti — Chiusura della discussione generale — Adozione del paragrafo 1° dell'articolo 1 — Proposta sospensiva del senatore Di Pollone in ordine al paragrafo 2° — Ministro delle finanze, e senatori Plezza e Audiffredi — Adozione della proposta del senatore Di Pollone — Considerazioni del commissario regio cavaliere Rabbini contro la soppressione proposta dall'Ufficio centrale del paragrafo 3° del progetto ministeriale — Risposta del senatore Plezza, relatore — Osservazioni del senatore Sauli.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri delle finanze, di grazia e giustizia, della guerra ed il commissario regio cavaliere Rabbini.)

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizioni:

2082. Diversi proprietari del comune di San Giorgio Lomellina, provincia di Mortara;

2083. Diversi proprietari del comune di Gamboldo Lomellina, provincia di Mortara;

2084. Diversi proprietari del comune di Cava Lomellina, provincia di Mortara;

2085. Diversi proprietari della città di Vercelli, rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione dell'alinea terzo dell'articolo 1 del progetto di legge sull'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti, e di alcuni altri ridotti a nuova coltivazione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Debbo far partecipare il Senato di un dispaccio del ministro dell'interno, con cui si annunzia alla Presidenza la nomina fatta da S. M., con decreto d'ieri 14 maggio, di un nuovo senatore del regno, nella persona del marchese Salvatore Pes di Villamarina, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. presso l'imperatore dei Francesi.

Debbo però osservare che questa nomina, la quale al Senato tornerà certamente gradita, non ha influenza alcuna sul numero necessario per la validità delle nostre deliberazioni, mentre non sarà che quando il nuovo senatore avrà prestato giuramento che esso dovrà essere tenuto in conto.

È stato fatto omaggio al Senato, dal sindaco della città di Novara, di numero quattro esemplari del disegno del monumento da erigersi in quella città a memoria di Re Carlo Alberto; e dal comandante generale del regio corpo dello stato maggiore, di un esemplare dei trattati di topografia e di trigonometria rettilinea, pubblicati per cura dello stesso.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI TERRENI CENSIBILI E NON CENSITI E DI ALCUNI ALTRI RIDOTTI A NUOVA COLTURA.

PRESIDENTE. Trovasi all'ordine del giorno il progetto di legge relativo ai beni censibili e non censiti, che ho perciò l'onore di leggere. (Vedi vol. Documenti, pag. 693.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola spetta al senatore Audiffredi.

AUDIFFREDI. Le osservazioni fatte dall'ufficio centrale su questo progetto di legge, poggiano principalmente sul credere che l'irrigazione non aumenti la rendita delle terre e sia un miglioramento troppo incerto su cui si possa basare un'imposta.

A questo punto molto certamente sarebbi ad opporre. Ma la difficoltà essenziale sta nel termine preciso con cui nel paragrafo 3 dell'articolo 1, sono indicati i beni che furono allibrati come non irrigui e che presentemente trovansi irrigati a periodi certi e determinati.

Il trovare terreni che siano irrigati a periodi certi e determinati è molto difficile; quanto meno, questa legge è così elastica in questo punto che moltissime delle terre irrigue sfuggiranno al peso dell'imposta.

Tolta quest'espressione, forse potrebbe anch'essere accettato questo paragrafo 3. Ma in generale noi vediamo, che essendo allargato con questa legge il senso dell'articolo 40 della legge primitiva del catasto, si sperava che si potesse fare a meno di quel certo catasto provvisorio che io credo assolutamente debba col tempo esser fatto, forse non con precisione, precisione che in un catasto provvisorio, non si può mai pretendere, ma almeno con quella verità approssimativa che valga almeno a tacitare i malcontenti nel veder le imposte così mal ripartite. Infatti noi vediamo che la maggior ineguaglianza d'imposte sta nella differenza di allibramento fra provincia e provincia. Ora, senza modificare questa differenza di allibramento, noi non potremo mai equiparare le imposte.

Certamente le difficoltà di procedere ad un catasto provvisorio sono molte e gravi; ma se noi riflettiamo all'ingiustizia che si commetterebbe di lasciar esistere una differenza sì grave nelle imposte per un periodo di 20 anni e più, per avere poi un catasto definitivo, io credo che ci contenteremo di passar sopra alle molte difficoltà, sieno desse pur anche gravi, che si potranno incontrare nella formazione di questo catasto provvisorio.

Aver una legge giusta fra 20 anni e consacrare una ingiustizia nel frattempo, io non credo che sia una cosa da potersi così facilmente passar sopra, e sono anzi persuaso che anche nell'altro ramo del Parlamento si correggerà pure questo difetto. Intanto io proporrei di modificare il paragrafo 3 dell'articolo 1 col togliere le parole a periodi certi e determinati.

PRESIDENTE. L'obbiezione sollevata dall'onorevole Audiffredi si riferirebbe specialmente al paragrafo 3 dell'articolo 1. Siccome questa entrerà nella discussione speciale e particolare degli articoli, così sarà il caso di tenerne conto allorché si discuterà quell'articolo.

BALBI PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BALBI PIOVERA. È cosa, o signori, assai strana e anormale che nei Governi rappresentativi le spese e le imposte vadano sempre aumentando e crescendo: questo, se così succedette nel principio del nostro sistema parlamentare, io voglio credere che coll'andar del tempo si calmerà, e noi non andremo più cercando sempre di aumentare i contributi. In un Governo così retto, che è il migliore, anzi l'unico, a parer mio, nel presente stato di civilizzazione, non si saprebbe nè potrebbe spiegare la ragione perchè dai principii che reggono, dalle discussioni alle quali sono chiamati a prender parte, dai doveri che s'impongono gl'interessi dei cittadini, non siamo stati indotti invece ad essere assai più ristretti nel consentire imposte; ma la necessità di fornire nuove risorse per l'erario, le circostanze in cui ci trovavamo hanno fatto trascorrere il Parlamento forse di troppo; ed è quello che faceva dire ad un uomo di Stato, che il Governo rappresentativo era una macchina ad imposte.

Io non voglio chiamare la discussione su ciò, ma a me pare che questa facilità, dopo avere studiate le necessità e i bisogni della finanza, e trovati i rimedi sopportabili, oltrepassa alcune volte quella moderata meta.

V'hanno di quelli, cioè molti dei membri che compongono il Parlamento, che prima di essere al fatto delle cose dello Stato, sono in opposizione anche eccessiva, e quando poi si sono rischiarati passano all'eccesso contrario: qualche volta presentano o volano emendamenti che invece di essere utili alla ricchezza pubblica, alla fortuna ed all'introito dell'erario stesso, sono nocivi.

Di quest'esempio è la presente legge: egli è giustizia ed equità che sia operato il censimento non solamente a' beni non censiti e censibili, ma anche su tutti quelli che possono rendere qualunque anche minimo prodotto, come sarebbero gerbidi, brughiere, boschi, pascoli, e tutti gli altri non solo resi a coltura, ma che sono di qualche utilità, non compresi in questi e che abbiano omai cambiato di coltura. Ma a me sembra che la legge, come è concepita, abbia oltrepassato i limiti della giustizia, e voglia restringere la libertà.

Non parlerò dell'articolo 1, perchè lo trovo di tutta giustizia, anzi, nel mio modo di vedere, sarebbe il caso di migliorarlo; col contemplarvi tutti i beni fondi, salvo le nude ghiaie e gli aridi deserti dei monti, ben inteso, che il contributo sarebbe in proporzione del poco prodotto e perciò minimo.

Ben diversi sono i principii contenuti nel seguente articolo, dove si stabiliscono massime, che non possono che influire assai sul progresso dell'agricoltura, onde temo non possano nascere conseguenze tristissime per il progresso di questa primaria industria.

Ma quel pericolo contro il quale io parlo (e mi sorprende assai che vengano proposte tali disposizioni, tanto più dall'onorevole conte Di Cavour, il quale, prima di essere conosciuto qual valente statista ed economista, era conosciuto per valente agronomo) si è il vedere restringere la facoltà all'agricoltura di poter a suo bell'agio mutare le coltivazioni. Io vorrei chiedere per l'agricoltura, che considero essere la prima industria, poichè è quella che nutrisce le popolazioni, la stessa libertà (non dico protezione) che si concede a qualunque altra industria. Io vorrei che fosse soppressa quella disposizione che vuol riveduti dal Consiglio comunale i miglioramenti operati dai proprietari nei loro beni, ma che si lasciasse all'intelligenza ed alle facoltà dell'agricoltore il migliorare i suoi fondi come meglio intende.

Io non tratterò il Senato a parlare di agronomi; sarebbe cosa troppo lunga; ma tutti sanno che l'agronomia, che potrei dire nuova scienza benchè antichissima, è presentemente studiata ed apprezzata. Le esperienze non sono in agricoltura come nelle altre scienze; l'agricoltura vuol convinzione dei fatti, e soprattutto pazienza e perseveranza. In tutte le altre industrie, pochi mesi, settimane, anche giorni, bastano per vedere i risultati di un esperimento; nell'agricoltura invece ci vogliono anni ed anni, e spesse volte, dopo anni, l'agricoltore altro non vede che spese e danni gravi.

Tutti i paesi a noi vicini cercano di proteggere l'agricoltura, cui lasciano la maggior possibile libertà. Ben lungi dall'incaigliare l'irrigazione, la Francia ha fatto di tutto per introdurla, e finora non ci è ancora riuscita. Presentemente ci è, dirò così, un *engouement* pel drenaggio, per la fognazione, protetta dal Governo, aiutata col tassare le strade ferrate pel trasporto dei tubi. Se ammettiamo l'imposta sull'irrigazione, perchè non si ammetterebbe l'imposta sul drenaggio? Anzi vi è una grande differenza fra il drenaggio e l'irrigazione, ed è che il drenaggio lascia un valore permanente nel fondo, e non è passeggero come l'irrigazione, che oggi esiste, e domani non è più.

Per dire la verità, se io appoggio la prima parte della legge per il principio della giustizia, questa parte non la posso che combattere, e, lo dico francamente, mi sembra una cosa assai strana che il signor ministro, che inalberò la bandiera della libertà del commercio e dell'industria, venga a restringere la libertà d'azione nell'agricoltura, che è la prima e la più fondamentale di qualunque industria.

Riservandomi pertanto di parlare poi quando sarà in discussione l'articolo a ciò relativo, e di entrar nei dettagli e di spiegar i fatti, io dirò ora semplicemente che con questo mezzo temo di vedere diminuita la ricchezza pubblica e la privata, che formano la ricchezza nazionale, come pure temo che i nostri modi di progredire ed aumentare non vengano trattenuti. È bensì vero che nei calcoli dell'erario per riguardo ai tributi si troverà un reddito forse un poco minore parzialmente, perchè tale fondo irriguo non pagherà che quanto pagherebbe un fondo asciutto aratorio, senza avere riguardo alla speciale sua momentanea fertilità, ma non è in questo che conviene vedere la ricchezza nazionale, bensì nel complesso della produzione su tutto il territorio delle provincie.

Da molti anni a questa parte gli uomini distinti in questo ramo d'industria, e fra gli altri l'onorevole presidente de;

ministri, che ha dato l'esempio della coltivazione in grande colla concimazione del guano in vasta scala, e che fece mirabilmente coltivare i suoi fondi, sa meglio d'ogni altro quanto difficile sia il cercar di distruggere il pregiudizio, quanto sia dannosa cioè la continuazione della stessa coltura nei medesimi terreni.

La gran base dell'agricoltura, della produzione, riposa, o signori, nell'avvicendamento, nel cambiamento precisamente che viene colpito dalla legge, cioè il mutare coltura ed il seminiero degli stessi generi nello stesso terreno.

Tutti quelli che si occupano di quest'industria sanno che colla continuazione della stessa coltura, assorbendosi gli stessi principii fertilizzanti, a lungo andare si rende sterile il terreno del fondo, e conviene provvedere per renderlo nuovamente fertile. Ora a questo mutamento, a questa rotazione, a questo avvicendamento si opporrebbe la disposizione della legge che io combatto.

Non parlerò a lungo dell'avvicendamento. Tutto il mondo sa al giorno d'oggi che i nuovi sistemi d'agricoltura non comportano una coltura stabile, ma richiedono che i terreni cambino spesso coltura, cioè che i prati diventino campi e viceversa, unico modo di fertilizzarli e raddoppiare i prodotti.

Ora come volete censire, volete tassare l'irrigazione, che è nei paesi caldi l'unico mezzo di dare quel riposo? Dovreste considerare l'irrigazione diversamente dai concimi esotici che ci vengono dall'estero; ed io potrei dare la prova, quando fossa necessaria, che questi rimpiazzano la mancanza dell'acqua irrigatoria. Quando avete consumata l'acqua non ne restano più sul terreno che gli effetti, cioè il suo prodotto. L'acqua più non esiste: lo stesso accade quando si adopera il guano sopra la terra.

Dunque non vedo la ragione per cui si vorrebbe inceppare l'industria agraria col colpire l'irrigazione e non quei mezzi di nuovo ritrovato che fertilizzano.

Io sono persuaso, anzi convintissimo, che il signor ministro delle finanze, riflettendo a questi fatti, vedrà che l'inceppare la libera agricoltura è il peggiore dei mali per la ricchezza del paese, se egli vorrà riflettere alle molte difficoltà che si ha da vincere per migliorare quella parte della produzione.

Io non intendo parlare delle difficoltà che sorgono dal suolo, dalla sua livellazione, non di tutto quello che è materiale, ma delle difficoltà che sono non minori a quelle che sorgono per l'ammaestramento della popolazione rurale, per vincere i pregiudizi che in essa esistono.

Qualsiasi legge che venga a distruggere quel poco di bene che da alcuni anni si cerca di apportare all'agricoltura, educando la popolazione agricola ai nuovi sistemi, io la stimo legge nociva e dannosa non solo al paese, ma altresì all'erario.

Per queste ragioni principalmente, riservandomi la parola sul paragrafo 3 dell'articolo 1 quando sarà posto in discussione, voterò per la parte della legge, o quale si è emendata dall'ufficio centrale, o dietro qualsiasi altra proposizione d'emendamento che ne allarghi il beneficio a pro dell'agricoltura, ma voterò contro qualsiasi proposta che tenda ad inceppare il lavoro e la produzione.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se intende parlare sulla discussione generale, ha la parola.

DE FORNARI. Io voglio parlare sulla discussione generale, perchè mi professo incompetente ad entrare in materie particolari. Tutte le volte che sento parlare di catasto sono in uno stato, direi, d'affanno, non solamente per noi presenti, ma per quelli che verranno dopo di me, che presto devo cessare di tener ragionamento intorno a siffatti oggetti.

Io trovo che il catasto scientifico, che il catasto che ci deve costare 20 anni di fatiche, e forse 20 milioni di spesa, è un'impresa tale su cui vale il pregio di pensare e ripensare ben bene, ed anche dopo incominciati i lavori.

Venti anni passano lentamente e le opere che producono possono divenire imperfette, possono essere attraversate da avvenimenti; intanto saranno dei milioni che si saranno spesi, senza che se ne abbia avuto gran vantaggio.

Sotto questo aspetto molti trovano, ed han pur trovato molti dei nostri colleghi, che non si ricaverà tutto quell'utile che si spera, e che dopo finiti i 20 anni d'opera, e spesi i 20 milioni, dovremo forse ritornare da capo, ed allora troveremo altri inconvenienti, e bisognerà formare delle leggi precarie, come è la presente, la quale mi pare una complicazione con quella che esiste.

Certamente vi ha un miglioramento quanto alla perequazione dell'imposta: in questi tempi tuttavia io sono predominato sempre dall'idea che il catasto, formato nella maniera dispendiosa e lunga in cui è stato progettato e si sta eseguendo è una perfezione immaginaria, e non un'utilità per noi e per la posterità. Io riguardo la legge che ci è presentata come un modulo di quella che si dovrebbe sostituire al catasto generale scientifico, un succedaneo preferibile.

A me pare che per mezzi comunali, dirò così, per mezzo d'un'esplorazione dello stato di tutti i terreni attualmente esistenti nei diversi comuni, si potrebbe formare un catasto uniforme, utile, che costasse poco e contenesse principalmente la delimitazione di possesso dei diversi particolari delle diverse comuni, e distinguesse la produzione rispettiva dalla parte che fosse dovuta per l'imposta. Questo sarebbe un catasto che forse in 2 o 3 anni potrebbe essere formato a soddisfazione generale, e per esso si risparmierebbe il lungo periodo dell'operazione del catasto stabile, l'esercizio della scienza forse non utilmente applicata e l'enorme spesa.

Io prendo tutte le occasioni in cui si parla di catasto scientifico per pensare e per dire che quest'impresa non è veramente tale da potersi eseguire con buona speranza e con lode, e segnatamente per quelli che vivono attualmente e che per avventura non potranno vedere se la riuscita sia conforme alle intenzioni.

Io ho consultato molti dei miei colleghi sopra questo soggetto, e tutti hanno aderito alla stessa idea, e, credo, son pronti ad opinare contro la legge che ha voluto la continuazione del catasto scientifico: onde io non so se non sia il caso di incaricare una Commissione per esaminare quest'opinione abbracciata da molti, cioè vedere, anche prima che nel bilancio figuri la spesa per il catasto, se debba continuare o cessare, ciò di che non è più tempo quando discutesi il bilancio, e vi predomina l'assegnazione in virtù di una legge organica.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Domando la parola.

Io non credo opportuno all'occasione di questa legge sollevare la questione intorno all'opportunità di rimandare a tempo migliore l'operazione del catasto stabile, per intraprendere invece quella di un catasto provvisorio.

Questa questione non è nuova, essa si dibatte da oltre 10 anni: essa fu sottoposta in varie circostanze al Parlamento, il quale ebbe già a pronunciarsi intorno alla preferenza da darsi a questi due sistemi.

Nullameno si riprodurranno varie occasioni nelle quali la medesima tornerà in campo, sia quando sarà sottoposta al Senato la legge pei crediti necessari all'attuazione del catasto, sia pure quando la legge complementaria di quella che

stabilisce il catasto stabile sarà presentata al Parlamento. Per ora quindi mi astengo da qualunque riflessione su questo argomento e mi restringo alla legge attuale.

Gli onorevoli oratori che hanno parlato nella discussione generale si sono, parmi, ristretti a considerare il paragrafo 3 dell'articolo 1, quello cioè relativo ai beni irrigui.

In verità sarebbe stato, a parer mio, più opportuno lo aspettare che questo paragrafo fosse stato posto in discussione per combattere la proposta ministeriale, e cercare a meglio definirlo come vorrebbe l'onorevole senatore De Fornari.

Io non mi addentrerò dunque nei particolari di questa gravissima questione, aspetterò che questo paragrafo sia in discussione per rispondere agli appunti fatti dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e per ora mi limiterò a rispondere all'onorevole senatore Balbi, il quale più volte volle invocare il mio nome, non solo come ministro, ma come pratico agricoltore.

Egli disse che la disposizione del paragrafo terzo era contraria al progresso agricolo, contraria al principio di libertà e quindi nociva all'interesse del pubblico, all'interesse dell'erario.

Io credo che questa osservazione poggi sopra un errore. Se l'onorevole senatore Balbi-Piovera dicesse che l'imposta prediale, considerata in genere, è un ostacolo al progresso dell'agricoltura e che nuoce fino ad un certo punto al movimento dei capitali, io non potrei contrastargli.

L'imposta prediale, come tutte le imposte, è un male che diminuisce la ricchezza pubblica, impedisce lo sviluppo dell'industria e del lavoro; ma quello che io nego precisamente si è che la disposizione del paragrafo terzo abbia un carattere speciale, un carattere diverso da quello che non abbia l'imposta prediale, e spero di poter con poche parole dimostrare questa mia proposizione.

L'imposta prediale, o signori, riposa sulla produzione della terra; quest'imposta deve essere raggugliata a questa produzione; per arrivare a siffatto ragguglio, cioè per stabilire la proporzione fra la produzione e l'imposta si è costretti di procedere ad una serie di operazioni, poi constatare il valore della produzione, il che si dice operazione del catasto.

Una volta constatata la produzione ed il rapporto fra la produzione e quello che si deve pagare, cioè dato sesto all'imposta prediale, conviene, nell'interesse generale, di non rinnovare quest'operazione per molto tempo; e ciò, o signori, non tanto perchè se si dovesse rinnovare quest'operazione a breve periodo sarebbe contrario al progresso dell'agricoltura ma unicamente perchè è lunghissima e molto costosa.

Se invece fosse possibile l'accertare ogni anno con mezzi semplici e facili il progresso della produzione, io tengo per fermo che ogni anno si dovrebbe modificare l'importo dell'imposta prediale; nè per ciò si potrebbe dire che si verrebbe a rallentare il progresso dell'agricoltura.

E invero, o signori, l'imposta sull'industria noi non l'abbiamo stabilita in modo definitivo e stabile: in tutte quelle industrie nelle quali abbiamo potuto trovare gli indizi della produzione, noi abbiamo proporzionato l'imposta ai mezzi di produzione. Così noi abbiamo detto, le filature di cotone pagheranno un tanto per aspa, un tanto per telaio e lo stesso per le filature di seta, e allorchè un filatore aumenta i suoi mezzi di produzione cresce l'imposta che deve pagare.

Lo stesso principio dovrebbe essere applicato all'agricoltura: quando cresce la produzione dovrebbe crescere l'imposta; e vediamo che dove questo principio, il principio cioè dell'imposta proporzionata alla produzione, al reddito per ar-

rivare ad un'idea più semplice, ove l'imposta cresce col reddito, il progresso dell'agricoltura non fu impedito.

In Inghilterra l'imposta prediale quasi non esiste, poichè è antichissima; è un'imposta che si poteva riscattare e che è stata riscattata in gran parte; e invece dell'imposta prediale, ve n'è una sulla rendita; e, siccome in Inghilterra quasi tutti i beni sono affittati, l'imposta sulla rendita si può percepire facilmente; ed io dichiaro altamente (dovessi pure incorrere il biasimo di molte persone), che se le proprietà dello Stato nostro fossero nelle condizioni economiche dell'Inghilterra, cioè se l'immensa maggioranza di esse fosse data in affitto con contratti autentici che non potessero dar luogo a sotterfugi, io sarei il primo a far sì che invece di aver una imposta prediale la quale riposasse sopra un catasto che costerà molti anni e molti milioni, venisse stabilita un'imposta sulla rendita, che sarebbe migliore di quella.

Se questi principii sono veri, se l'imposta deve essere proporzionata alla produzione, se questa proporzionalità non impedisce il progresso, come mai si può contrastare che sotto il principio di giustizia, di economia, non istia il principio di opportunità, massimamente come fece l'ufficio centrale al disposto dell'articolo 3?

Se l'onorevole senatore Balbi avesse detto: ma voi volete imporre il miglioramento prodotto dall'irrigazione, e non impongete il miglioramento prodotto dal piantamento dei gelsi, capirei la sua meraviglia; ma egli ha detto: voi colpite l'irrigazione che è un progresso.

Questa legge, conviene dirlo, colpisce tutti i progressi agricoli.

La trasformazione di un fondo da coltura asciutta, a coltura irrigata, è un grandissimo progresso; ma è un progresso anche maggiore il dissodamento di un fondo che fosse assolutamente improduttivo.

Vi sono dei dissodamenti, e l'onorevole senatore Balbi, che è agricoltore come sono io, lo sa, che costano somme ingenti; la di cui spesa ragguglia quasi il valore del fondo dissodato.

Credo anzi che se si potesse stabilire una proporzione tra la spesa di dissodamento e la spesa per trasformare un fondo da coltura non irrigua a coltura irrigua, si riconoscerebbe che quella di dissodamento è molto maggiore; eppure l'onorevole senatore Balbi, come il Ministero e l'ufficio centrale, assentono al principio di colpire i fondi dissodati i quali hanno costato pel dissodamento somme ingenti, ciò che costituisce un progresso maggiore di quello cui testè accennavamo.

Io non so se nella trasformazione della coltura asciutta a coltura irrigua vi sia qualcosa di particolare che la renda meritevole di speciali riguardi. Io, in verità, credo anzi che se vi è miglioramento, al quale il proprietario del fondo è estraneo; questo: vi sono delle eccezioni, ma in complesso il proprietario è appunto estraneo a queste trasformazioni.

Come, in generale, queste trasformazioni si fanno? Non già per opera del proprietario stesso del fondo; accade rare volte che un proprietario faccia a proprie spese un canale per portare delle acque su di un fondo non irriguo; ne abbiamo degli esempi, benchè, come dico, pochissimi.

Questa trasformazione si opera più spesso o dal Governo, il quale fa una gora per portare delle acque in terreni che non erano prima irrigati, oppure da uno speculatore, e il proprietario vede arrivare acque ai suoi fondi senza avere in nulla contribuito a siffatto miglioramento; esso non ha altra fatica fuor quella di andare dal proprietario della gora e di comprarvi le sue acque; ed a questo fatto a cui è rimasto assolutamente straniero, a cui la sua industria non ha contri-

buito, egli deve in una proporzione notevolissima il prodotto dei suoi fondi.

Io ne citerò un esempio: le finanze (e mi duole di non vedere fra i segretari del Senato quello che ebbe parte maggiore in questa cosa) fecero costruire, alcuni anni or sono, un canale nel Vercellese che ha nome di canale di Riva con un corso d'acqua che circola in vari comuni del Vercellese che erano privi del beneficio dell'irrigazione.

I proprietari di quei fondi non contribuirono neppure per un obolo alla costruzione di tale canale; non giovarono in nulla al Governo, e pel fatto solo di questo canale, che cosa hanno guadagnato? I fondi che sono sul territorio di Trino ed altre regioni del Vercellese e che si vendevano 150 o 200 lire la giornata, valgono ora 1000 lire la giornata senz'altro (piacemi ripeterlo) a questa trasformazione abbiano contribuito nè con lavori, nè con sacrifici pecuniari o intellettuali.

Vi hanno dunque, parlando nel complesso, esempi, che sono al presente lodevolissimi, dai quali è constatato che da talun proprietario si fecero canali, cavi raccoglitori, ed altre opere simili per trasformare i suoi fondi dalla coltura asciutta alla coltura irrigua: ma io dico più particolarmente che non vi è miglioramento agricolo, al quale il proprietario rimanga più estraneo, che quello che si vuole colpire coll'articolo 5; perchè esso il più sovente è opera del Governo.

Dunque, dal lato della giustizia, se vi è miglioramento che si debba colpire, è quello di cui si ragiona, nè si creda che ciò impedirà il progresso agricolo. Vi è qui un'esagerazione straordinaria.

Veniamo ai fatti: parlerò qui non più come ministro ma come agricoltore.

Nel Vercellese i fondi irrigui, le buone risaie pagano dalle 3 alle 4 lire per giornata di terreno, e per parlare come vuole la legge, 10 lire l'ettare. Ebbene il terreno non irriguo, pagherà quattro lire all'ettare.

Dunque verrebbe ad essere aumentato il peso di 6 lire l'ettare, credo di poco nè in più, nè in meno, in senso dell'aggravio; ma sapete voi qual'è la differenza dei prodotti? Nel Vercellese, per esempio, fra il campo che non si bagna ed il campo irriguo, essa è almeno di 50, 100 lire l'ettare, nè esagero. Anzi, per rispetto ai fondi cui parlava più sopra, quelli cioè che furono irrigati dal canale di Riva, posso assicurare esservi la differenza molto maggiore e mi duole pure di non vedere al suo banco un onorevole membro del Senato che è proprietario di molti di quei fondi.

Dunque è un aumento per lo meno di 50 lire l'ettare, e per questo aumento a cui il proprietario è rimasto estraneo sorge il Governo e gli dice: pagatene una piccola parte, pagate sei lire ve ne rimarranno ancora 44, e voi credete che quando vi ha un utile così grande, questo impedirà il miglioramento dell'agricoltura? No, o signori!

Io quindi mi riassumo sulla quistione generale, riservandomi di entrare in particolare a dimostrare come, a mio credere, gli obbietti presentati dall'ufficio centrale siano privi di fondamento.

Se vi ha miglioramento al quale il proprietario ha nulla contribuito è quello della trasformazione del fondo asciutto in fondo irriguo, e se vi è miglioramento che cambi maggiormente la natura del fondo è questo. Quindi giustizia vuole che fra tutti i miglioramenti sia quello che merita minor riguardo.

Io credo con ciò di aver risposto agli appunti del senatore Balbi-Piovera; mi riservo, lo ripeto, a trattare la quistione pratica, e combattere gli obbietti presentati dal senatore Plezza, quando saremo arrivati alla discussione particolare.

AUDIFFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Gli accorderei volentieri la parola; ma se si trattasse di rientrare nella quistione speciale presentata dall'articolo 5, mi pare che sarebbe meglio rimandarla a quello.

AUDIFFREDI. Intendo restare nella discussione generale.

Il signor ministro, fra le cose utilissime cui accennava, ha detto che se fosse possibile di rinnovare il censo in proporzione della rendita sarebbe cosa utilissima, giustissima.

Io credo sicuramente che la rendita sia una base dell'imposta, ma volendo conciliare il progresso agricolo essenzialmente cogli interessi generali dello Stato, è mio avviso che sia poco utile colpire ogni specie di miglioramento in proporzione, perchè in questo caso noi paralizzerebbero la produzione che potrebbe svolgersi nel nostro paese: dico svolgersi perchè infatti noi non vediamo che gli agricoltori siano stati molto sollecitati a promuovere il progresso di buona coltivazione nelle loro terre.

Fra i miglioramenti essenziali v'è quello delle piantagioni, le quali sono atte a far crescere maggiormente la rendita delle terre fra noi. Se imponiamo anche le piantagioni in proporzione che esse fruttano, non vi ha dubbio che noi paralizziamo grandemente l'attività degli agricoltori.

Io credo fermamente che nel nostro paese, per ottenere il massimo di rendita dalle terre, sia indispensabile di promuovere la piantagione sia di viti, sia di alberi di ogni natura, come roveri in certe terre, come castagni, noci o viti in molte altre; cosicchè io opino che il voler accennare a quelle rendite sarebbe veramente mettersi a rischio di ritardare quel progresso agricolo che noi tutti vogliamo efficacemente aiutare.

PLEZZA, relatore. Io non entrerei veramente nella discussione generale perchè non è stato opposto nulla al sistema che ha seguito l'ufficio centrale; solo credo mio dovere di rettificare alcuni dati i quali potrebbero pregiudicare la quistione quando fossero lasciati passare per costanti mentre io credo che non lo siano.

Il primo errore, che io credo dover rettificare, è quello dell'onorevole senatore Audiffredi il quale ha creduto che l'ufficio centrale avesse detto, che non si dovessero censire le irrigazioni perchè esse non aumentano il reddito della terra.

Ciò non ha detto l'ufficio centrale, ma anzi ha detto che all'occasione di un censimento stabile non crede che il beneficio dell'irrigazione debba essere escluso dal censimento, ma non crede opportuno che ciò si faccia nella circostanza attuale, sia perchè non vi sono i mezzi per farlo bene, sia anche perchè l'irrigazione non essendo altro che un mezzo di produzione, che un miglioramento, non deve essere censito solo, mentre non si censiscono gli altri miglioramenti.

Gli altri errori di fatto, che almeno a me sembrano tali e che non credo di poter lasciare senza risposta, sono quelli in cui incorse l'onorevole signor ministro delle finanze, il quale con delle cifre a mio parere non accertate ha stabilito dei fatti i quali, se fossero come egli li espone, potrebbero influire sulla quistione; ma siccome sono esse troppo vaghe, di casi troppo speciali e non atte perciò a dedurre conseguenze generali ed in parte contraddette da circostanze a me note, perciò non posso a meno d'impugnarle.

Egli ha cominciato ad asserire che l'introduzione dell'irrigazione costi in generale somma minore del dissodamento.

Io contesto quest'asserzione, e credo che non è sostenibile, perocchè in molti terreni, anzi nella maggior parte dei terreni il dissodamento non costa grave spesa: basta lavorare un

campo con pochi o anche niun adattamento, perchè questo terreno sia dissodato. Le piantagioni vi si fanno quando il terreno è già dissodato; sono un di più, ed il terreno si chiama già dissodato, anche senza piantagioni; ma se vi si aggiungono le piantagioni, non si raggiunge mai la spesa ingente che è necessaria per condurre le acque che è ben difficile che vengano a scorrere a portata dei fondi senza che siano necessitati cavi conduttori, edifizii e scavamenti di canali distributori, o livellamento del fondo perchè l'irrigazione si compia. Impugno adunque il fatto che il dissodamento costi meno. Impugno poi la cifra che il signor ministro ha citata. Egli ha asserito, in prova del grande aumento di valore di questi fondi, che il reddito di una terra può aumentare di cento lire per ettare.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. (Interrompendo) Ho detto cinquanta lire, cioè da cinquanta a cento.

PLEZZA, relatore. Bene; io conosco parecchi fondi, e buoni fondi del Vercellese, che sono affittati non più di 70 a 80 lire l'ettare; locchè darebbe nulla pel buon terreno quando fosse asciutto se se ne toglie anche solamente cinquanta lire per l'acqua. A me pare che se dobbiamo progredire in questa discussione, nella quale la maggior differenza che vi sarà tra l'ufficio centrale e il Ministero sta appunto nel fissare bene i dati sui quali basare i ragionamenti, nel fissare bene le cifre quando se ne esprimono, oppure le circostanze di fatto sulle quali deve essere basato il criterio del Senato, dobbiamo, a mio avviso, non solo non permetterci né da una parte, né dall'altra, cifre vaghe, ma dobbiamo citare soltanto fatti bene constatati e fatti che risultino da studi bene certi, se sono generali, e da informazioni reali e sicure se si tratta di fondi specificati.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Io ho citato il nome dei fondi, e se fossero qui il senatore Pallavicino e il senatore Marioni, che posseggono fondi in quelle regioni, avrei la conferma di quanto ho detto.

PLEZZA, relatore. Che vi sia qualche fondo in questa condizione non nego, ma che nella generalità producano molto meno di questa cifra lo sostengo, e sono pronto a provarlo.

Del resto farò osservare che quando il signor ministro citava il canale di Riva, e diceva che le acque costano così poco per introdurle nel fondo, e che la maggior parte dei proprietari dei fondi non hanno fatto nessun sacrificio per avere queste acque, egli peccava contro lo spirito stesso della sua legge, giacchè non egli stesso, ma il Ministero ha detto che non intende di colpire i proprietari dei fondi, ha detto che intende che si assoggetterà l'acqua alla tassa, e che le convenzioni private dei proprietari dei fondi faranno poi ricadere questa tassa sul proprietario dell'acqua.

Se queste sue teorie le sostiene ancora, è naturale che egli non impone i beni irrigati dal canale di Riva se non indirettamente affinché questa tassa venga a ricadere sul canale stesso, del quale è proprietario il Governo, il quale per non contraddirsi dovrebbe abbuonare loro il maggior censo, perchè essendo fittabili del Governo non devono essi sopportarne le imposte dalla legge messe non sui loro fondi ma sull'acqua.

Questo risulta chiaramente dalle parole della relazione del Ministero nella quale dopo aver provato che intendeva colpire l'acqua e non i fondi irrigati, dice che: « Si fa quest'imposta solo indirettamente perchè non si può colpire l'acqua direttamente, e che le convenzioni private ripartiranno quest'imposta anticipata dal possessore del fondo irrigato. »

Stando queste teorie, i fondi irrigati dal canale di Riva non frutteranno al Governo come non frutteranno nulla tutti i canali del Vercellese, e tutti gli altri che il Governo possiede.

PRESIDENTE. Pare che se si vuole assolutamente discutere l'articolo primo, sarebbe meglio chiudere la discussione generale...

PLEZZA, relatore. Io non ho voluto che rettificare dei fatti.

PRESIDENTE. Chi intende perciò che la discussione generale sia chiusa si alzi.

(La discussione generale è chiusa)

« Art. 1. Ciascun comune di terraferma avente un estimo collettibile, vi farà comprendere secondo l'attuale loro qualità di coltura :

- 1° I beni rurali censibili che finora non furono allibrati ;
- 2° Quelli che essendo già stati censiti nella qualità di pascoli, boschi, brughiere, gerbidi, ghiaie, alvei od incolti, trovansi ora ridotti a coltura o a nuova produzione ;
- 3° Quelli che furono allibrati come non irrigui, e che presentemente trovansi irrigati a periodi certi e determinati, tenendo conto dei diversi avvicendamenti, e delle rotazioni agricole.

I terreni però che essendo stati allibrati come irrigui, fossero riconosciuti, in seguito a denunce dei possessori, sottratti all'irrigazione, saranno stimati nel modo indicato al seguente articolo, parificandoli ai terreni asciutti di un'identica qualità di coltura. »

L'articolo primo essendo suscettibile di divisione, io comincerò ad invitare il Senato a voler discutere il paragrafo 1.

Se nessuno domanda la parola sul medesimo, lo porrò ai voti.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Rileggerò il paragrafo 2. (Vedi sopra)

PLEZZA, relatore. L'ufficio centrale aggiungerebbe in fine di questo paragrafo la parola *permanente*.

DI POLLONE. Domando la parola per la semplice posizione della votazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Se si mette ai voti questo secondo paragrafo, mi pare che si potrebbe lasciare in sospeso la parola *permanente*, giacchè la questione più vitale riflette essenzialmente la soppressione del paragrafo 3; se questo paragrafo fosse ammesso non sarebbe forse intenzione del Senato che per l'aggiunta della parola *permanente* la legge si trovasse esposta ad essere rimandata all'altra Camera; quindi io domanderei che fosse sospesa la votazione della parola *permanente*.

La questione non sarebbe per nulla pregiudicata; quando sarà votato il paragrafo terzo, si potrà pure mettere ai voti quest'aggiunta dell'ufficio centrale.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Io vorrei che l'ufficio centrale spiegasse quale è stata la sua intenzione nell'aggiungere la parola *permanente*. Non si riduce a coltura un fondo col l'intenzione che ritorni gerbido, che ritorni a maggese continuo. Un dissodamento è fatto coll'intenzione che esso sia *permanente*.

Quindi senza oppormi a questa parola *permanente*, la credo però meno esalta, la credo indicare un'idea che non è conforme ai fatti, epperò io penso che se si aggiungesse questa parola, la legge praticamente non sarebbe peggiorata, ma perderebbe in qualche parte del suo pregio.

PRESIDENTE. Se si vuole sospenderla è meglio di rimandare la discussione...

PLEZZA, relatore. (*Interrompendo*) Vi sono altri emendamenti.

PRESIDENTE. Riflettono gli articoli successivi.

DI POLLONE. La questione sospensiva deve avere la priorità.

PRESIDENTE. Debbo far presente al Senato che la principale obiezione fatta al progetto, anche a senso dell'ufficio centrale, è quella che riflette il paragrafo 3 dell'articolo 1, poichè la soppressione dell'articolo 9 non è più che secondaria.

PLEZZA, relatore. Il Ministero credo che persista anche nel non adottare le variazioni proposte dall'ufficio centrale all'articolo 2.

PRESIDENTE. Questo verrà dopo.

PLEZZA, relatore. Siccome l'ufficio centrale crede che anche quest'articolo sia necessario, è indispensabile...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Se il Senato crede che sia necessario risolvere fin d'ora la questione in ordine all'aggiunta della parola permanente, il presidente non può opporre difficoltà...

AUDIFFERDI. Sarebbe desiderio mio che si discutesse prima il paragrafo 3.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Il Ministero non accetta la parola permanente, la combatte non solo dal lato estetico, dal lato di proprietà, ma anche perchè nella pratica può dare origine a difficoltà.

Quali saranno i caratteri di questa permanenza?

Se quegli i cui beni sono censiti, li ha dissodati, ma col'intenzione fra alcuni anni di nuovamente lasciarli cadere a gerbido, come dimostrerà che ha quest'intenzione?

Quindi, ripeto, la parola permanente, potendo dare origine a molte difficoltà, il Ministero non può fare a meno di respingerla.

DI POLLONE. Allora io estenderò la mia proposta, onde semplificare la questione, a che il Senato dia la preferenza nella votazione al paragrafo 3, lasciando interamente a parte il paragrafo 2.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, reggente il Ministero degli esteri. Accetto.

PRESIDENTE. Chi adotta la proposta di sospensione fatta dal senatore Di Pollone si alzi.

(Il Senato adotta.)

Rileggo ora il paragrafo 3. (*Vedi sopra*)

L'ufficio centrale propone la soppressione di questo terzo paragrafo.

RABBINI, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole commissario regio.

RABBINI, commissario regio. Veramente se il Senato vuole considerare il complesso di questa legge, vedrà di leggeri che la parte principale di essa sta in questo paragrafo 3.

L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha cercato nella sua relazione, con molta erudizione e con molta chiarezza, di esporre i motivi per i quali l'ufficio centrale avrebbe deciso di rigettarlo.

Il Ministero non può, per i motivi che cercherò di esporre, adottare la soppressione di questo paragrafo 3, in quanto che da una parte resterebbe al Governo tutta la parte laboriosa, ai comuni tutta la parte delle spese e del lavoro che loro viene demandata, e cesserebbe per contro la parte utile tanto

a favore del Governo che dei possessori per l'assoggettamento all'imposta di questi terreni provvisti di nuove irrigazioni; all'erario poi in particolare verrebbe a mancare la parte principale dei proventi che si spezzano da questa legge, essendo principalmente sopra quelle irrigazioni che spera ricavare un utile di non lieve considerazione.

Nel cercare di rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale contro il progetto ministeriale, il commissario si trova nella difficoltà gravissima o di seguire tali considerazioni a una a una, ed esprimere la sua opinione per ciascuna di esse, ovvero di riunirle in vari ordini di idee principali e concrete, e cercare di dare ad esse il necessario sviluppo.

Nel primo caso sarebbe facilmente sorto l'inconveniente di produrre un vero tedio, avuto riguardo alle molte idee secondarie che sarebbe stato costretto di sottoporre ad esame.

Dietro tali considerazioni il commissario ha creduto più conveniente di attenersi al secondo metodo, quello cioè di raccogliere in poche parole quali siano i punti culminanti delle considerazioni fatte dall'ufficio centrale per mezzo del suo relatore, e di esporre brevemente l'opinione del commissario e del Ministero riguardo a tali considerazioni.

Voglia il Senato compatire se mi attengo piuttosto a questo sistema, a costo anche di essere meno preciso nell'esposizione delle diverse considerazioni fatte dal relatore e di essere fors'anco meno chiaro nell'esposizione dei motivi cui intende di appoggiarsi il Governo per sostenere il suo progetto.

Riducendo adunque le cose a termini concreti troviamo che le considerazioni fatte dall'onorevole relatore a difesa della proposta dell'ufficio centrale si dividono in tre sorta. Le prime riguardano alle difficoltà di esecuzione. Le seconde riguardano il principio generale che le acque non debbono essere allibrate per ragioni che diremo di reciprocità, cioè perchè dal momento che si censiscono le acque debbansi eziandio censire i piantamenti di gelsi, di viti, d'olivi e simili. Le considerazioni della terza sorta, riguardano un principio di giustizia distributiva da una parte e di convenienza e di utilità dall'altra, qualora, secondo l'onorevole relatore, si volesse eseguire questa legge secondo il progetto ministeriale.

Le difficoltà di esecuzione che si incontrerebbero, secondo opinione l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, consistono principalmente nelle grandissime irregolarità esistenti nei catasti attualmente vigenti. Esso rileva a questo riguardo che i catasti essendo male conservati, non si potrebbe in nessun modo aver mezzo per riconoscere i fondi che si debbono accertare, onde emerge l'impossibilità o quasi impossibilità di eseguire questa legge.

La seconda difficoltà incontrata dall'onorevole relatore consisterebbe, a quello che mi parve, nella facilità con cui le acque irrigue possono essere traslocate dall'uno all'altro podere, e dall'uno all'altro appezzamento, onde facilmente avverrebbe che non sarebbe possibile di rinvenire da una parte quei beni che attualmente giosiscono dell'acqua traslocata, dall'altra non saprebbero quali siano i beni che ne rimasero privi, per applicarvi il necessario scarico. Da ciò poi ne deriverebbe una conseguenza dannosissima all'erario, in quanto che al Governo mancherebbero i mezzi per riconoscere i beni nuovamente irrigati, epperò rimarrebbe privo della relativa imposta; mentre per contro i possessori saranno sollevati ed avranno per loro tutti i mezzi onde far riconoscere i beni che non sono più irrigui, e promuoverne

così gli opportuni scarichi; ne verrebbe insomma che, cessando l'utile da una parte ed aumentando gli scarichi dall'altra, l'erario non solo non ne ricaverà vantaggio di sorta, ma ne conseguirà un danno reale.

Oltre alle difficoltà sopraccennate, trovò l'onorevole relatore che vi sarebbero difficoltà grandissime nel dare una giusta apprezzazione alle parole contenute nel paragrafo 5, che stabiliscono che l'irrigazione debba intendersi a periodi certi e determinati, e principalmente riguardo alle acque da fitto.

Finalmente avrebbe accennato ad un'altra difficoltà, la quale consisterebbe nello stabilire i modi per determinare e riconoscere tanta e sì diversa specie di rotazioni agricole.

Signori senatori! Per verità (e questa è stata l'impressione che ha ricevuto il commissario regio) se ci lasciassimo spaventare da una sì straordinaria quantità di difficoltà, comunicate, svolte ed esposte dall'onorevole relatore, sarebbe il caso, tanto più per il potere esecutivo, di meglio esaminare, se non fosse più conveniente il desistere dall'impresa. Ma mi permetterò il Senato che gli osservi, che forse l'onorevole relatore, strascinato piuttosto dalla fantasia che dalla ragione (*Rumori*), abbia ingrandito tali difficoltà... Se l'espressione, che mi è sfuggita, può sembrare meno che conveniente, io la ritiro ben volentieri, persuaso che il Senato vorrà condonare una inavvertenza involontaria, commessa nel parlare improvvisando... Mi sembra, dissi, che l'onorevole relatore abbia ingrandito soverchiamente le difficoltà che s'incontrerebbero nell'accertare i beni colla scorta dei catasti attualmente vigenti.

A questo riguardo, io non sarò certamente quegli che dica che i lavori che occorrono per eseguire questa legge, siano di tanto facile esecuzione; ma non esito a dichiarare che, sempre quando vi è un catasto, e sempre quando in questo catasto sieno descritti i beni, egli è indubitabile che si possono accertare questi beni. Imperciocché devesi ritenere che per tali accertamenti non si terrà conto dei libri di trasporto, ma si ricorrerà invece sempre ai libri di catasto primitivi, dai quali riuscirà meno difficile il riconoscere l'ubicazione degli appezzamenti, la loro estensione e i possessori a cui appartengono.

Riguardo alla difficoltà di riconoscere queste acque per la facilità con cui possano essere traslocate, a me non sembra che vi sieno queste grandi difficoltà; imperciocché si tratta di verificare fatti nell'interno del comune, e dai rappresentanti e dagli agenti del comune stesso.

Ora che un Consiglio delegato, con opera di un perito comunale, sopra una superficie media e non maggiore di 2 mila ettari, possa incontrare difficoltà ad accertare quali sono i beni che a periodi certi e determinati sono irrigui, questo non mi sembra potersi ammettere.

Egli è certo che, se questa operazione si dovesse eseguire da un ufficio centrale con agenti governativi, le difficoltà sarebbero molto maggiori; ma se si considera che il centro d'azione per l'esecuzione di questa legge è riposta nel comune, che è affidata esclusivamente agli ufficiali di esso, si dovrà convenire che queste verificazioni, se non sono facilissime, non sono nemmeno di difficilissima ed insuperabile esecuzione.

Per ciò che riguarda alla significazione delle parole, a periodi certi e determinati, la cosa mi sembra non molto difficile a spiegarsi, in quanto che si volle con queste parole stabilire che con questa legge non si volevano colpire quelle tenute ed impercettibili irrigazioni eventuali, che si possono trovare nei comuni principalmente di montagna, dove si rac-

colgono poche acque per irrigare alcuni piccoli tratti di terreno.

Riguardo all'accertamento dei diversi avvicendamenti e rotazioni agricole, non faccio che ripetere quello che ebbi l'onore di dire alcuni momenti or sono, che cioè il centro d'azione per l'esecuzione di questa legge sta nel comune stesso; che gli avvicendamenti e le rotazioni agricole, considerate nell'interno del comune, sono facilmente cognite e facilmente determinate dagli agenti comunali.

Egli è bensì vero che nello stesso comune vi possono essere diversi avvicendamenti e diverse rotazioni, ma questo non può impedire l'esecuzione della legge, dal momento che essa darà nel regolamento, che sarà considerato come tipo, come modello dell'avvicendamento e della rotazione; quello che prevale sulla generalità del territorio comunale, è che la stima di parificazione non si farà individualmente per ciascun appezzamento, per ciascun podere, ma piuttosto sulla generalità del comune e dei diversi avvicendamenti e rotazioni in esso vigenti.

L'onorevole relatore, riassumendo la seconda categoria di considerazioni, parve dicesse che le acque non dovrebbero essere censite ed imposte, perchè non sono altro in sostanza che un miglioramento affatto temporario, come lo sarebbero i concimi ed i lavori agricoli. E ciò tanto più dacchè, secondo questa legge, non sarebbero allibrati i nuovi piantamenti di gelsi e di viti, il drenaggio ed altri miglioramenti, che si possono chiamare permanenti.

La teoria dunque si riduce, a quello che sembra, a questo principio: se non si allibrano i miglioramenti permanenti, ragion vuole che non vengano allibrati nemmeno i miglioramenti temporari e transitorii.

Oltre alle ragioni suddette, pare ancora che l'onorevole relatore abbia trovato che tali acque non debbano essere allibrate principalmente per riguardo alle acque di affitto, le quali, qualora venissero allibrate assieme al fondo cui appartengono, e ne venisse imposto il possessore di queste, ne verrebbe per conseguenza, secondo la sua opinione, una vera ingiustizia ed un carico insopportabile ai fittaioli di tali acque.

Riguardo alla prima parte di queste considerazioni giova ritenere un'idea che già venne nella discussione generale emessa dall'onorevole ministro delle finanze, e che giova stabilirla esattamente.

L'imposta, mi sembra ci dica, deve colpire piuttosto i miglioramenti stabili che non i miglioramenti temporari; deve colpire i terreni e non l'acqua, il concime, il drenaggio, i piantamenti e simili.

Io credo che se si rettificava quest'idea e se si rende concreta forse svaniranno molte incertezze riguardo all'apprezzazione dell'introduzione in estimo di queste acque. Io qui non voglio dare una teoria economica, che non sono da tanto, ma cercherò di spiegare come nel linguaggio pratico e censuario si interpreti l'applicazione dell'imposta ai beni fondi. A tale uopo nel linguaggio censuario si istituisce questo semplicissimo ragionamento. L'imposta fondiaria non colpisce già in modo particolare nè i terreni, nè l'acqua, nè i piantamenti, nè qualunque altro miglioramento agricolo più o meno permanente o temporario.

L'imposta fondiaria invece colpisce il prodotto effettivo, costante ed ordinario del suolo, ridotto in denaro per mezzo dei prezzi medi da determinarsi con legge. Ora il prodotto effettivo del suolo nella condizione che ho avuto l'onore di esporre al Senato, che cosa è? Esso non è altro che il risultato di tutti gli elementi della produzione, cioè dell'umido atmosferico, dell'acqua, del terriccio, del concime ordinario

e costante, del drenaggio quando ci sia, dei piantamenti ordinari e costanti, dei lavori agricoli e degli agenti atmosferici che concorrono anche essi alla produzione del suolo; in quanto che l'imposta fondiaria andando a colpire i prodotti effettivi e costanti del suolo, ne viene la conseguenza che debba colpire tutti questi elementi della produzione.

Da quanto sopra risulta, considerando le cose sotto il rispetto censuario, che il terreno non è la sostanza imponibile preferibilmente ad ogni altra, come non lo è l'acqua o qualunque altro agente della produzione; risulta invece che il terreno non è altro che un mezzo per determinare la quantità dell'imposta dovuta da ciascun appezzamento o meglio quale sia la quota d'imposta che ciascun possessore deve solvere all'erario.

Ciò posto, mi sembra che la ragione di reciprocità e tutte le altre messe innanzi per far sì che tutte le acque fossero escluse, perchè sono un miglioramento temporario, mentre dovessero essere compresi i piantamenti, il drenaggio e gli altri miglioramenti più permanenti, debbono cadere. Egli è certo, o signori, che quando si trattasse di una legge sul catasto stabile, non solamente dovrebbero essere allibrate le acque, ma dovrebbero anche essere allibrati i piantamenti, il drenaggio e simili altri miglioramenti a qualunque categoria essi appartengano.

Ma qui non bisogna illuderci, non bisogna sortire dai limiti che si vogliono stabilire a questa legge, è necessario guardarci dall'entrare in una serie di apprezzazioni e di accertamenti incompatibili coi mezzi che si hanno alla mano, cioè cogli antichi catasti, e guardarci bene dall'entrare in un estimo provvisorio generale di tutti i beni fondi; ella è cosa naturale, che se si fosse detto di allibrare, e di far concorrere in estimo anche i nuovi piantamenti e le altre riduzioni a nuova coltura, come dei campi a prati, o campi a vigna o degli altri terreni che subirono un miglioramento per piantamenti di gelsi, di olivi e simili, ne sarebbe avvenuto che si cadeva facilmente in un estimo generale e provvisorio, operazione questa che, allorquando si venne a discutere l'articolo 42 della legge sul catasto stabile, fu per allora rimandata.

Dunque nemmeno sotto questo punto di vista, cioè per ragioni di reciprocità, non si deve escludere queste acque in quanto che, se noi entrassimo a voler comprendere anche nuovi piantamenti, si entrerebbe in una serie di stime, le quali più non differirebbero per nulla da un estimo generale e provvisorio, il quale per ora non venne approvato da verun ramo del Parlamento.

Io non so come l'onorevole signor relatore abbia potuto dedurre che in questa legge fosse compreso il principio che si dovesse fare deduzione per le acque d'affitto: accennava or ora ad alcune parole della relazione, dalle quali gli parve che il Governo intendesse di far deduzione per le acque d'affitto; e guidato da questa idea disse che, poco o nessun utile verrebbe all'erario dall'introduzione in estimo di questi beni irrigui, imperocchè stando in fatto che, la maggior parte dei canali principali dello Stato, appartengono al Governo, poco o nessun utile ne verrebbe all'erario dovendosi dedurre agli affittavoli i canoni che essi pagano.

Questo, o signori, sarebbe affatto contrario a tutto ciò che fece finora il Parlamento in quanto che, riguardo alle circostanze se si debbano fare tali deduzioni per le acque d'affitto, si discusse già lungamente allorché venne portata al Senato la legge sul catasto stabile, la quale all'articolo 29 stabilisce precisamente che, nessuna deduzione sia fatta per affitti di acqua o altri pesi censuari o ipotecari; ond'è, che deve eli-

minarsi affatto ogni idea, ogni principio che potesse lasciar credere, che si vogliono fare deduzioni per fitti d'acqua: no, o signori, con questa legge s'intende d'entrare in un comune, e, ogni qual volta si trova un terreno irriguo, che non lo era anticamente, questo sia allibrato come fondo irriguo, sia che le acque siano di speltanza del proprietario del fondo, o siano acque d'affitto; nessuna deduzione deve farsi, in quanto che se si facesse una deduzione per queste acque ne nascerebbe un'ingiustizia patente per tutti quelli che hanno le acque proprie i quali sarebbero colpiti, mentre quelli con le acque d'affitto andrebbero esenti, e si dovrebbe cercare chi ne sia il possessore, onde ne nascerebbero tutti gli inconvenienti annunziati nella relazione che precede la legge sul catasto stabile.

Dietro le considerazioni che mi sono studiato di rendere le più brevi che mi fosse possibile, non mi resta che a sottoporre al Senato un'ultima considerazione.

Con questa legge, è naturale, il Governo mette in movimento tutti i comuni; si devono rovistare tutti gli archivi catastali, si devono fare ricerche in tutti i comuni, dei pascoli, dei boschi, dei gerbidi, e degli altri terreni in essa indicati i quali furono ridotti a nuova coltura.

Sarà un lavoro che ai comuni costerà una spesa, non dico considerevolissima, ma sicuramente di qualche entità, ed indubitatamente all'ufficio centrale, al Governo, costerà spese e lavori, giacchè si tratta d'intraprendere un'operazione che mette in movimento un numero considerevole di persone, e che potrà durare non meno di due anni. Cosa ne avverrebbe se si togliessero i beni irrigui? Ne avverrebbe che si avrebbe tutto il lavoro ad eseguire egualmente. Né si dica che vi sono più difficoltà, o che le difficoltà aumentano grandemente per l'introduzione in estimo di questi terreni. No, o signori, percióchè, laddove possono trovarsi di tali beni, ordinariamente si trovano sempre catasti regolari, ed il Senato può ben pensare che queste irrigazioni non saranno né sulla riviera di Genova, né su quella d'Orta, né in altre provincie montagnose; ma sono e possono essere nel bacino del Po, in quello del Tanaro, insomma nelle pianure del Piemonte e delle provincie lombarde, luoghi questi nei quali vi sono mappe e catasti regolari. Onde ne viene che queste verificazioni saranno facilmente eseguite. Voi avrete adunque non diminuito di nulla il lavoro che tocca di eseguire ai comuni, e non diminuita di nulla la spesa che spetta al Governo.

Oltre a ciò mi si permetta ancora di osservare che (senza accennare a cifre positive) l'utile che sarà per derivarne, sia ai comuni in disgravio degli attuali contingenti, sia all'erario, sarà grandemente superiore ai pochi lavori che per tali beni si debbono eseguire: onde ne verrebbe per necessaria conseguenza da una parte nessun risparmio di lavoro e di spesa, dall'altra la mancanza di un grande utile, e direi quasi della parte principale dell'utile che si aspetta da questa legge, circostanza questa sulla quale io mi permetto di richiamare tutta l'attenzione del Senato.

Io non prolungherò maggiormente queste mie considerazioni a sostegno del progetto ministeriale, che sarebbe un voler rendere soverchiamente lunga questa discussione e forse senza maggior profitto; mi riservo perciò solo di dare, se sarà necessario, altre spiegazioni, allorquando l'ordine della discussione sia per richiederlo.

PEREZZA, relatore. Domando la parola.

L'onorevole commissario nel combattere le ragioni da me esposte nella relazione, ha cominciato con asserire che sempre dove vi è un catasto è facile accertare quali sono i beni irrigui. L'ufficio centrale ha fatto inserire nella relazione lo

stato attuale dei nostri catasti, che gli onorevoli senatori avranno veduto, ed all'appoggio di questo stato, potrà il Senato convincersi se si possa dire che nella maggior parte dei comuni del nostro paese vi sia veramente un catasto. Pochi sono i comuni in cui esiste un catasto regolare; in tutti gli altri non vi sono che catasti fatti per approssimazione, fatti per consegna, e senza misura, ed io non comprendo come, basata su questi catasti, sia possibile l'operazione che si dovrà in questo caso eseguire. Ma vi ha di più ancora: nessuno dei catasti esprime la qualità irrigatoria dei fondi. Il solo che ne fa qualche cenno è il catasto milanese, e lo fa, come io ho creduto di provare nella relazione, non costantemente, ma per accidente solo qualche volta.

Ora io domando se con questa sorta di catasti per base sarà possibile di eseguire una simile operazione. Essa sarà affatto ineseguibile, ed io sostengo che non si potrà riuscirvi, giacchè non si tratta di provare cose a memoria d'uomo, ma di provare quali fondi erano irrigatorii nel 1702 (alcuni catasti rimontano a quell'epoca), quali erano irrigatorii nel 1751 o 1752, nel 1770, ed è impossibile che quando non risulta dal catasto ciò si eseguisca. Negli archivi comunali non esistono altri dati su cui basare l'operazione; non vi sarà dunque che un arbitrio cieco che stabilisca per irrigazioni nuove tutte le irrigazioni, salva la prova contraria dei proprietari, cioè che sarebbe la massima delle ingiustizie, giacchè la maggior parte dei proprietari non hanno documenti con cui mostrare da qual tempo è cominciata la loro irrigazione.

Io mantengo dunque questa parte, che non è stata contraddetta, della mia relazione, cioè che lo stato dei catasti è tal quale è espresso nella relazione, e che posto quello stato delle cose per costante, è impossibile l'operazione.

Egli progredì inoltre dicendo, che sarà facile anche accertare quali irrigazioni siano a periodi certi e determinati per mezzo di testimoni, giacchè nei comuni tutti lo sanno.

Io non credo che quest'operazione sia per essere così facile; non sarebbe la massima delle difficoltà, perchè con tempo e spesa quali irrigazioni oggi siano a periodo certo, determinato questo, si potrà ottenere di verificarlo; non però facilmente, nè con testimoni, perchè molte acque non sono certe, e nella maggior parte dei casi si irriga quando si può avere l'acqua, e non vi sono fondi che abbiano un'irrigazione sicura, se non pochissimi. Per la maggior parte si fa la rotazione secondo che le stagioni lo permettono; quando le acque crescono si irrigano più fondi, quando le acque sono scarse se ne omettono molti, ma veramente acque a periodi certi e determinati non ve ne sono che poche. Ma se in queste acque si comprenderà anche le acque d'affitto, allora viene l'altra serie di argomenti che io ho esposti nella relazione, della quale, quantunque il commissario regio m'abbia fatto l'elogio di dirla chiara, mi pare però che non abbia ben capito il mio argomento, e vorrei che se ne facesse un'idea chiara.

Io non ho mai detto che non si debba censire l'irrigazione, che sia un'ingiustizia massima il censire i fondi irrigati più dei fondi asciutti; ho solo detto che volendosi censire l'irrigazione, si è costretti a fare una quantità di ingiustizie parziali, inevitabili, perchè i fondi che non hanno acqua costante, che hanno solo un'acqua che può loro essere da altri tolta, quelli, per esempio, che hanno acqua d'affitto, temporaria, si censiscono per l'irrigazione, mentre possono poi essere privati dell'acqua; e ho detto che quest'operazione, quantunque per molti parzialmente ingiusta, non sarà conveniente ammetterla in un catasto stabile, per non lasciar incensito un gran valore, ma non conviene farla in un catasto provvisorio

nel quale si producono tutte le perturbazioni, e tutti i danni negli interessi privati che si produrrebbero in un catasto stabile, per poi tornare a rinnovare le stesse perturbazioni e danni da qui a pochi anni, i quali danni fatti una sol volta nel catasto stabile per causa pubblica sono tollerabili, rinnovati a breve distanza sarebbero rovina dei danneggiati.

Dal che ho conchiuso che non è operazione che possa farsi in un catasto provvisorio, non ho contestato che debba farsi in un catasto stabile. Egli inoltre disse che, quanto alla rotazione sarà facile accettare quella che prevalga nel comune. Io che per molto tempo ho fatto l'agricoltore, posso accertarlo che questo sarà uno dei punti più difficili da determinare in occasione del catasto stabile, perchè rotazione costante non esiste nè nei libri di teorie agricole, nè nella pratica degli agricoltori. La rotazione varia a seconda e della qualità dei terreni, e della qualità e certezza delle acque che si possono avere, varia per molte circostanze, e quando si vorrà ciò lasciare all'arbitrio di ogni comune si vedranno tra un comune e l'altro delle differenze immense, che in uno si stabilirà una rotazione e nel vicino comune, coltivato nello stesso modo, se ne stabilirà un'altra.

Io credo però che anche questa non sarebbe una difficoltà tale da far respingere l'articolo della legge, se non vi ostasse il primo argomento, che è quello dell'impossibilità assoluta coi catasti attuali di accettare quali fondi erano irrigui e quali no, perchè in catasto i fondi irrigui non sono designati, e se non vi ostassero, oltre la impossibilità, molte ragioni di opportunità e di principii.

Io ho poi sostenuto che non deve censirsi l'irrigazione sola, perchè non è che un mezzo di produzione, un miglioramento, e qui mi gode di aver veduto dall'onorevole commissario regio ammesso nel modo il più formale che l'irrigazione è un mezzo di produzione, come lo sono le piantagioni e gli altri miglioramenti, e allora sta in tutta la sua forza il mio argomento, che non si debba censirla sola, ma bensì contemporaneamente agli altri miglioramenti, i quali inoltre sono più facilmente accertabili e con minori spese e minori inconvenienti di essa, e perciò in una legge provvisoria meriterebbero la preferenza.

Egli non contesterà che è impossibile accertare quali fondi fossero irrigui all'epoca del censimento, e che invece è facilissimo l'accertare le piantagioni posteriori a quell'epoca, giacchè egli non ignora che le piante portano con sé i segni della loro età, che è riconoscibile sia dall'aspetto esterno, sia tagliandone qualcuna dai cerchi interni concentrici.

Stabilito che l'acqua non è che un mezzo di produzione, un mezzo di aumentare il prodotto del fondo come lo sono le piantagioni e gli altri miglioramenti, non capisco come si possa sostenere che ora si abbia da censire solo l'acqua, per la ragione che se si censissero anche gli altri mezzi di miglioramento, gli altri mezzi di produzione, le operazioni diventerebbero somiglianti ad un catasto provvisorio. Ma se la cosa è identica, se la giustizia richiede che sia censita tanto l'acqua quanto gli altri miglioramenti, mi pare non sia nè giusto, nè sostenibile che gli altri miglioramenti non siano censiti solo per risparmio di operazioni.

L'erario potrebbe procurarsi un reddito molto maggiore estendendo le operazioni, e credo che il non censire gli altri miglioramenti pel solo motivo di fare un'operazione più piccola urti direttamente col disposto dello Statuto, che vuole che tutti sieno uguali nel concorso dei tributi.

Se gli altri miglioramenti richiedessero troppo tempo o troppa spesa per essere accertati, allora la difficoltà di accertamento potrebbe essere una buona ragione per cominciare

a far pagare quelli che si accertano più facilmente e più presto, acciugendosi però subito a censire anche gli altri mezzi di produzione, ma in questo caso succede precisamente il rovescio. Mentre esiste l'impossibilità di ben definire quali fondi fossero irrigati all'epoca del censimento e quelli nei quali l'irrigazione è stata introdotta dopo, vi è la massima facilità quasi senza spese di accertare quali sieno i miglioramenti eseguiti, colle piantagioni, per esempio, di gelsi, di olivi, di viti. Dal che ne segue nel modo il più innegabile che il Governo non può senza ingiustizia, senza urtare contro il disposto dello Statuto, pensare a censire il miglioramento dell'irrigazione, se prima o almeno contemporaneamente non provvede a censire i miglioramenti di piantagioni e simili, più presto, meglio, e con minori danni e spese, accertabili e più proficui al regio erario.

Farò ancora un'osservazione a quanto il commissario regio disse, che cioè non capiva come il relatore avesse creduto che si dovessero dedurre i fitti dell'acqua.

Io non credo di aver detto ciò nella relazione, questo non era sicuramente né nell'animo mio, né nel senso delle deliberazioni dell'ufficio centrale. Solo si è accennato che, stando ferma la teoria del Governo, i fondi irrigati colle acque di canali regi che il Governo affitta, dovrebbero andar esenti da questa imposta.

Questo si è accennato, appoggiati alla teoria stessa spiegata dal Ministero nel proporre la legge.

Egli ha sostenuto che non intendeva d'imporre i miglioramenti, non intendeva d'imporre i fondi irrigati, ma intendeva d'imporre indirettamente l'acqua che li irriga, la quale, a suo parere, era un bene stabile imponibile al paro dei fondi; egli ha detto ciò nel modo il più chiaro e ne leggo le parole:

« Né l'acqua può dirsi solamente mezzo di produzione applicato al fondo primitivo sotto forma di capitale esauribile, come il concime, o sotto forma di miglioramento immediato col suolo in modo da non potersi distinguere da esso, come sono i lavori di fognatura e simili. L'acqua è essa medesima un bene imponibile, oggetto di proprietà privata; e tutti sanno che la gravissima difficoltà di determinare la estensione, e la quantità, non che di stabilirne il reddito medio e costante, ha fatto decidere quasi tutti i legislatori in materia catastale, ed il nostro Parlamento medesimo, a non sottoporre direttamente l'acqua all'imposta prediale, ma si indirettamente, cioè non sottraendo dal reddito dei terreni da essa fecondati la spesa occasionata dal suo uso, la quale è rendita del proprietario dell'acqua. Le convenzioni private, si è detto, ripartiranno questa imposta anticipata dal possessore del fondo irrigato.

« Sotto questo rispetto la irrigazione di una estensione di terreno non prima irrigato è vero aumento di un bene imponibile che prima non esisteva, e che si rivela sotto la duplice forma di cambiamento nella natura produttiva del suolo irrigato, e di ampliamento di un bene imponibile qual è l'acqua irrigatrice.

« Per l'una e per l'altra ragione, la nuova irrigazione dei fondi censiti come asciutti debbe essere compresa in estimo non meno della riduzione a nuova produzione dei pascoli o dei boschi. »

Dunque se ha inteso di colpire le acque e non i fondi irrigati lasciando alle convenzioni private di far poi ricadere l'imposta sul proprietario dell'acqua, si vede chiaramente che, per le acque del Vercellese che il Governo ha affittate l'anno scorso per 30 anni, e le altre acque che affitta, non sarebbe onesto oggi di esigere l'imposta da coloro che fecero il contratto quando l'imposta non era ancora decretata, e il

Governo, stando a questa teoria, bisognerebbe che abbonasse l'importare dell'imposta dopo di averlo esatto; se ciò non intende di fare, come pare, deve cambiare teoria e dire che non è l'acqua che si vuol colpire, ma il miglioramento, ma il mezzo di produzione, ed allora cade nella categoria di tutti gli altri mezzi di produzione, di tutti gli altri miglioramenti.

SAULI. Domando la parola.

PIEZZA, relatore. Io invito il commissario regio a spiegar ben chiaramente, come farà ad accertare quali beni erano irrigui in quei catasti nei quali non è descritto se non: 1° il possessore del fondo, e non so se dal 1702 a questa parte si potrà facilmente riconoscere chi era il possessore di un tal dato fondo; 2° le coerenze, ossia i vicini proprietari che sono ora ignoti pella stessa ragione; 3° la coltura che ora è cambiata e l'antica s'ignora; 4° la misura del fondo. In tal catasto, dove sono i dati da poter accertare in quale stato si trovavano i beni per riguardo all'irrigazione? Sarei per dire che non si saprà nemmeno in qual luogo trovisi quel dato fondo, perchè quando non si sa che la loro misura e la regione, non si sa neppur in qual parte di quella regione si trovasse.

Questo è lo stato delle cose. Vi sono certi catasti in cui non vi sono che le lunghezze e le larghezze. Io domando, in quei catasti, al commissario regio, come farà ad accertare l'irrigazione? Vede che non faccio lavorare la fantasia, ma la ragione.

RABBINI, commissario regio. Domando la parola.

PIEZZA, relatore. Vengo a circostanze pratiche. Vorrei che mi dicesse come farà per ciò accertare. Quando si conosca che questo sia accertabile allora sarà tolta una delle massime difficoltà, e potremo discutere le altre: ma se questa difficoltà è insormontabile come parve all'ufficio è inutile che andiamo avanti a discutere le altre difficoltà che non sono però meno gravi.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Santì.

SAULI. Da tutto quello che ho udito sinora mi sembrano molto valide le ragioni dette dall'una e dall'altra parte. (Parità) Parmi però che siasi trascurato di toccare una questione a mio giudizio molto importante; ed è che col commettere al comune vafe a dire al Consiglio delegato, d'introdur mutazioni negli odierni catasti, si porta pericolo di destar discordie infinite tra i privati: perocchè il proprietario che si troverà alquanto più aggravato, non mancherà d'accagionarne, come d'un atto di malevolgenza, un consigliere suo concittadino; e quindi nasceranno scandali senza fine.

Se il paragrafo 3 del primo articolo, il solo che possa rifocillare alquanto l'erario, non è approvato, stimo che il vantaggio, che da questa legge ne ridonderà alle finanze, sarà piccolissimo, e tale che non potrebbe mai contrabbilanciare il danno delle inimicizie temute. Questa considerazione, a mio senso, è molto rilevante, ond'è che io prego il Ministero ed il Senato di tenerne conto.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Sauli si riferirebbe all'articolo 4.

SAULI. Ed anche a questo, come si scorge dal primo paragrafo dell'articolo 1.

RABBINI, commissario regio. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale, concretando anche esso questa discussione così complicata, si ridusse, a quello che mi pare, a domandare al commissario regio, se veramente creda possibile che si possano accertare questi beni irrigui. In quanto riguarda alle altre osservazioni fatte dall'onorevole relatore, io non credo sia necessario di esaminarle di nuovo, perchè sarei ob-

bligato di ripetere in gran parte quello che già ebbi l'onore di esporre al Senato.

La questione adunque non è più di principii, non è più di convenienza, essa è ridotta ad una questione di possibilità pratica di esecuzione. A questo riguardo io mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato sopra ciò che già ebbi l'onore di dire, che cioè il centro d'azione, in cui si deve operare per eseguire questa legge, sta nel comune.

Io non posso credere, e credo anche che il Senato sarà d'accordo con me che, portata la questione nell'interno di ciascun comune della estensione di 2000 ettari circa, tra i comunisti e periti locali, quand'anche non vi fosse catasto, non si possa facilmente venir a conoscere e determinare se dal 1750 o 1760, siasi introdotte nuove irrigazioni in quel tal comune. Molti sono poi gli altri mezzi di prova ai quali si può ricorrere. E, per esempio, è vero che in molti catasti, e quasi in tutti, non è indicato per ciascun fondo se esso sia asciutto o irriguo: questo sta.

PIEZZA, relatore. In nessuno.

RABBINI, commissario regio. Ammettiamo in nessuno; troviamo infatti nelle antiche leggi, regolamenti e istruzioni censuarie che non si imponeva a parte l'obbligo di applicare a ciascun appezzamento l'indicazione se fosse irriguo od asciutto; ma devosi ritenere che laddove ci sono catasti fatti, sia secondo il metodo milanese, sia secondo il metodo francese, sia secondo l'antico nostro metodo piemontese, egli è certo che, nella relazione di classificazione e di valutazione, era obbligo e si doveva tener conto della irrigazione o no dei beni, inquantochè dall'essere essi irrigui o non irrigui, portano di essere posti piuttosto in una o in altra categoria.

Ora giova considerare che laddove è probabile che si incontrino nuove irrigazioni, ciò sarà precisamente in quelle provincie ed in quei comuni ove trovansi vigenti taluno dei catasti sopra indicati. Se alle indicazioni si aggiungono le prove che si desumono dalle indicazioni locali e dalle cognizioni pratiche che ciascuno ha nell'interno del proprio comune riguardo a queste nuove irrigazioni, non v'ha dubbio che esse non possano essere riconoscibili ed accertabili. Se

male non mi appongo, parmi avere trovato nel rapporto dell'onorevole relatore che vi sono catasti nei quali i beni fondi sono descritti solamente per lunghezza e per larghezza; fatto questo sul quale io non metto dubbio di sorta.

Ma a questo riguardo devo far presente al Senato che questi catasti sono precisamente in quelle provincie dove è impossibile che si siano introdotte nuove irrigazioni, imperciocchè essi si trovano nelle varie provincie della riviera orientale e media, nelle quali certamente si possa presumere di trovare nuove irrigazioni. Posto infatti che in quelle regioni dove vi sono questi catasti, della specie sopra indicata, non vi possono essere irrigazioni nè antiche, nè nuove, cade l'obiezione che in apparenza poteva presentare l'esecuzione di questa legge in quei comuni ove tali catasti si trovassero vigenti. L'irrigazione non può incontrarsi che nelle pianure, e se si introdussero nuove irrigazioni, egli è certo che quivi furono introdotte.

In queste provincie ordinariamente trovansi il catasto, il quale è l'antico piemontese, o milanese, o francese; il centro d'azione è nell'interno del comune; in ciascun comune i comunisti di buona volontà (come dobbiamo sperare che saranno, perchè vi è il loro interesse di mezzo) possono facilmente accertare i beni nuovamente irrigui. I canali aperti da 40 o 50 anni a questa parte sono facilmente riconoscibili. Sta di fatto per contro che non si avranno mai beni irrigui laddove vi siano catasti quali furono più sopra indicati. Pare per conseguenza che la questione portata sotto il rispetto della difficoltà dell'esecuzione, se non è assolutamente superata, trovansi almeno di gran lunga diminuita, e che perciò si debba conchiudere come eseguibile in tutta la sua estensione la legge che si sta discutendo.

PIEZZA, relatore. Domando la parola.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Essendo l'ora un po' avanzata, la discussione è aggiornata a domani alle ore due; invito quindi caldamente il Senato a conveire almeno verso le due, e non alle tre, perchè altrimenti non si può andare avanti.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.